



d



CONVENZIONE QUADRO

TRA

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana "M. Aleandri", P.I. 00887091007, con sede in Via Appia Nuova, 1411 - 00178 Roma, rappresentato dal Commissario Straordinario Dr. Stefano Palomba, nato a Taranto il 05.06.1969 (in seguito denominato anche "IZSLT");

E

Federazione Italiana Sport Equestri, con sede legale in viale Tiziano 76, 00196 Roma (RM), CF/P.IVA 02151981004, nella persona del suo legale rappresentante, Avv. Marco Di Paola, nato a Roma (RM) il 7.05.1968 in qualità di Presidente (d'ora innanzi denominato "FISE");

PREMESSO CHE

- l'IZSLT, ai sensi del D.Lgs. n.270/1993 e del D.Lgs. n.106/2012, è un ente sanitario di diritto pubblico, dotato di autonomia gestionale e amministrativa, che opera come strumento tecnico-scientifico dello Stato e delle Regioni Lazio e Toscana garantendo servizi veterinari pubblici le prestazioni analitiche e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di Sanità Pubblica Veterinaria principalmente volte:
 - a) allo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanità animale;
 - b) alla ricerca di residui negli alimenti, sorveglianza, benessere animale e antibiotico-resistenza;
 - c) all'accertamento dello stato sanitario degli animali;
 - d) alla salubrità dei prodotti di origine animale e vegetale;
 - e) alla farmacovigilanza veterinaria, al controllo ed eradicazione delle malattie infettive degli animali;
 - f) alla tutela, in materia di igiene, degli allevamenti e delle produzioni zootecniche
 - g) alla attività di supporto diagnostico e tecnico scientifico sulla programmazione delle attività di controllo nazionale e per le Regioni di competenza;
- presso l'IZSLT, sono presenti il Centro di Riferenza Nazionale per l'Anemia Infettiva Equina (CRAIE), il Laboratorio di Riferimento WOAH per l'Anemia Infettiva Equina ed il Centro di Riferenza Nazionale per le malattie degli equini (CERME);
- i Centri di Riferenza Nazionali sono stati istituiti rispettivamente con Decreto Ministeriale del 4 dicembre 1976 e Decreto Ministeriale del 4 ottobre 1999 e svolgono le attività istituzionali stabilite dall'art. 2 dell'ultimo DM. Il Laboratorio di Riferimento WOAH è stato istituito con atto presso nella 87th General Session of the World Assembly of National Delegates of the WOAH con compiti come esplicitati nei Terms of Reference dell'OIE.

- Il CONI, regolato dal D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, s.m.i., e dalla Carta Olimpica, è autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale. Il CONI è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri (d'ora innanzi "Autorità vigilante"), ai sensi dell'art. 1 dello Statuto;
- il CONI, al ricorrere di tutti i requisiti previsti dal Comma 1, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport (Art. 21, punto 2, dello Statuto del CONI), che per gli sport equestri è la FISE;
- la FISE in base all'Art. 2, punto 1, del proprio Statuto persegue le seguenti finalità
 - a) promuovere, organizzare, diffondere, coordinare e disciplinare lo sport e le attività equestri in Italia favorendo tutte le manifestazioni che tendono alla divulgazione della pratica e della cultura equestre;
 - b) promuovere e organizzare la formazione di cavalieri e tecnici;
 - c) studiare, nella pratica attuazione dell'attività sportiva, tutte le utili innovazioni e modifiche al fine di perfezionare la regolamentazione e lo svolgimento tecnico delle manifestazioni;
- inoltre, in base all'Art. 2, punto 2 del proprio Statuto, la FISE:
 - a) promuove la tutela della salute dei cavalli e dei cavalieri;
 - b) contribuisce all'incremento e alla valorizzazione delle produzioni del cavallo sportivo in Italia;
 - c) provvede all'aggiornamento culturale dei propri tesserati in merito alle materie inerenti i propri compiti statuari;
- la FISE è l'unico organismo che la Federazione Equestre Internazionale (FEI) riconosce in Italia quale sua emanazione;
- la FISE è da anni impegnata nella lotta al doping e nella giustizia Sportiva tramite il Regolamento di Giustizia della FISE e nel garantire alti standard di benessere e tutela del cavallo sportivo;

CONSIDERATO CHE

La FISE e l'IZSLT (di seguito definite congiuntamente "Parti" e singolarmente "Parte") esprimono comune interesse allo svolgimento delle attività relative alla diagnostica, al benessere, alla ricerca scientifica e alla formazione in merito alla specie equina, come infra specificato.

Tutto quanto premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 - NATURA DELL'ACCORDO

Con la sottoscrizione della presente convenzione, le Parti si impegnano, nell'ambito dei settori di cui al successivo art. 3, a:

- promuovere rapporti di collaborazione nell'ambito dell'attività di diagnostica, della ricerca, sul benessere animale, sorveglianza epidemiologica, consulenza, assistenza e informazione sanitaria, formazione e informazione;
- promuovere sinergie su attività già avviate unilateralmente dalle Parti o da avviare in futuro – sia unilateralmente che congiuntamente - al fine di valorizzare le conoscenze e competenze che le

stesse sono in grado di esprimere nel settore de quo, a vantaggio della sanità animale, della sanità pubblica, della comunità scientifica e sportiva di riferimento e del sistema Paese.

-

ART. 3 - SETTORI DELLA COLLABORAZIONE

Le Parti convengono che la collaborazione oggetto della presente convenzione avrà ad oggetto i seguenti settori ed ambiti specifici:

- diagnostica diretta e indiretta delle patologie degli equini;
- esami anatomopatologici ed istologici nei soggetti che, a qualsiasi titolo, possano venire a morte o essere sottoposti a eutanasia umanitaria (malattie infettive, traumi, medicina interna, etc.);
- esami ematologici ed esami chimico-clinico;
- valutazione dello stato di benessere animale;
- attività di medicina rigenerativa;
- attività diagnostica per le malattie genetiche;
- attività diagnostica per la ricerca di residui in varie matrici (nei cavalli capita non di rado per sospetto avvelenamento ed ingestione volontaria di tossici);
- sviluppo di linee guida per il controllo, prevenzione ed eradicazione delle malattie degli equini e relativa divulgazione;
- sviluppo di sistemi per la divulgazione di informazioni epidemiologiche finalizzate al controllo, prevenzione ed eradicazione delle patologie del cavallo;
- attività di formazione, informazione e divulgazione sui settori di competenza, ivi inclusi gli aspetti normativi;
- attività di consulenza tecnico-scientifica;
- attività di ricerca scientifica;
- supporto all'acquisizione di pubblicazioni scientifiche nazionali ed internazionali.

ART. 4 – ACCORDI OPERATIVI

Per particolari prestazioni analitiche o in occasione di specifiche manifestazioni che le Parti realizzeranno in collaborazione, saranno di volta in volta definite le attività mediante la stipula di appositi accordi operativi, comprensivi di tariffazioni agevolate, in attuazione del presente accordo, alle quali sarà demandata la disciplina esecutiva di dettaglio delle attività che saranno svolte.

I suddetti atti negoziali, corredati di eventuali allegati tecnici, individueranno nel dettaglio gli obiettivi perseguiti, le attività da svolgersi, gli impegni e gli eventuali oneri che ciascuna delle Parti assumerà per il raggiungimento di tali obiettivi, la tempistica di attuazione, i referenti dell'iniziativa per ciascuna Parte e quant'altro necessario per lo svolgimento delle attività previste.

Gli accordi operativi saranno redatti nel rispetto di quanto stabilito dal presente accordo quadro, che in essi dovrà essere espressamente richiamato, e in ossequio al principio di reciprocità e di equa distribuzione degli oneri annessi e/o di adeguata ripartizione della titolarità dei risultati scaturiti dalla cooperazione.

Gli atti negoziali esecutivi saranno autorizzati e sottoscritti dalle Parti secondo le rispettive normative e procedure interne.

ART. 5 – OBIETTIVI

Con la stipula della presente convenzione, le Parti di prefiggono di collaborare nei seguenti ambiti:

- a) Realizzazione di materiali divulgativi per promuovere la salute e il benessere dei cavalli non-DPA in Italia, a cura di entrambe le parti;
- b) Disseminazione dei risultati delle attività oggetto della presente collaborazione in tutti i modi possibili come per esempio, ma non limitatamente, attraverso siti web tematici o dedicati, social network e in occasione di eventi sportivi promossi o gestiti da FISE durante il ciclo di vita della convenzione, compatibilmente con la normativa vigente che ne disciplina l'organizzazione in relazione alla pandemia di COVID-19, a cura di entrambi le parti;
- c) promozione della salute e del monitoraggio sanitario del cavallo in Italia attraverso analisi di laboratorio fornite da IZSLT ai prezzi minimi applicabili, secondo quanto stabilito dal tariffario approvato dalla Regione Lazio;
- d) Progettazione di nuove iniziative comuni nel quadro delle finalità del presente accordo.

ART. 6 – ATTIVITÀ

Per gli obiettivi indicati precedentemente le Parti potranno organizzare a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti attività:

- a) attività di ricerca;
- b) attività di formazione, informazione e disseminazione riguardanti gli equini non-DPA.

ART. 7 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Le Parti si impegnano a tenersi reciprocamente informate sui risultati che potranno essere raggiunti nel corso delle attività di cui alla presente convenzione.

I risultati, il know-how e gli eventuali dati o informazioni, sviluppati o realizzati in comune dalle Parti nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, appartengono congiuntamente alle Parti medesime, in misura proporzionale al relativo contributo e partecipazione e potranno essere oggetto di pubblicazione, in *toto* o in parte, da una singola Parte previo accordo con l'altra Parte, trattandosi di risultati, studi o ricerche che hanno visto il concorso/compartecipazione di entrambe le Parti.

Le Parti si asterranno reciprocamente dal divulgare dati o informazioni, anche nel corso di pubblicazioni scientifiche, lesivi dell'immagine o della reputazione dell'altra Parte, impegnandosi, comunque, al rispetto dell'anonimato delle persone e dei cavalli coinvolti.

Qualora i risultati raggiunti siano brevettabili o tutelabili attraverso un titolo di proprietà industriale, le Parti addiverranno alla sottoscrizione di un apposito accordo, accettando, fin d'ora, che sia rispettata un'equa suddivisione di costi e benefici in relazione all'impegno profuso dalle Parti.

Rimane espressamente inteso che l'IZSLT provvederà, senza alcun obbligo di preavviso in favore della FISE, a rendere alle competenti autorità ogni informazione/comunicazione relativa o comunque inerente l'esercizio della sua funzione pubblica/istituzione meglio indicata in premessa.

Infine, FISE e IZLT si impegnano reciprocamente a non utilizzare i rispettivi nomi e/o loghi per finalità commerciali e/o scopi pubblicitari, fatti salvi specifici accordi.

ART. 8 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Ciascuna Parte si impegna a trattare come “confidenziali” tutte le informazioni, indicate come tali dai rispettivi responsabili scientifici, rese note all'altra Parte in virtù della presente convenzione, obbligandosi a mantenerle tali sino al raggiungimento di un accordo di merito.

Le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse alla presente convenzione.

ART. 9 – COPERTURA ASSICURATIVA E TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Ciascuna delle Parti garantisce, per gli aspetti e le parti di propria competenza, l'adempimento delle disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i..

Le Parti comunque stabiliscono, quale principio generale, che le coperture assicurative del personale e degli eventuali collaboratori saranno a carico dell'Ente di appartenenza.

ART. 10 – ONERI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE

Gli oneri finanziari connessi allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione restano a carico di ciascuno dei contraenti per la propria parte.

La presente convenzione non comporta alcun onere per l'IZSLT o FISE in conseguenza dell'utilizzo di strutture, attrezzature e personale direttamente dipendente che venga messo a disposizione.

ART. 11– DURATA E FACOLTA' DI RECESSO

La presente convenzione quadro ha la durata di 36 mesi dalla data di stipula e potrà essere rinnovata previo accordo scritto tra le Parti.

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere concordata per iscritto fra le Parti ed entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe. Le Parti potranno recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione attraverso comunicazione scritta da inoltrare almeno trenta giorni prima, fatti salvi gli impegni già presi e le attività in corso di svolgimento.

ART. 12 – RESPONSABILITÀ

La sottoscrizione della convenzione quadro e la sua attuazione non comportano oneri finanziari a carico delle Parti. Ogni eventuale attività per la quale dovessero essere previsti oneri a carico delle Parti verrà disciplinata con separato atto debitamente sottoscritto dalle Parti.

ART. 13 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'IZSLT e la FISE ai sensi e per le finalità previste dal decreto legislativo 30 giugno 2013, n. 196 modificato dal D.lgs. n. 101/2018, dal Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) e da ogni altra disposizione e/o normativa, nazionale e/o comunitaria, applicabile in materia di protezione dei dati personali, sono titolari autonomi del trattamento dei dati personali del personale coinvolto nella realizzazione della presente convenzione anche per le finalità legate agli adempimenti amministrativi e/o contabili.

Ciascuna parte si impegna, altresì, a comunicare all'altra eventuali ulteriori trattamenti di dati personali diversi dalla finalità descritta nella presente Convenzione e a porre in essere i provvedimenti attuativi del caso, con particolare riferimento alle disposizioni di cui Capo III “Diritti dell’interessato” e al Capo IV “*Titolare del trattamento e responsabile del trattamento*” del GDPR.

Tutte le informazioni scambiate tra le Parti per iscritto, oralmente o in qualsiasi altra forma durante l'esecuzione del presente accordo s'intendono confidenziali. Le Parti si impegnano ad utilizzare le predette informazioni confidenziali unicamente per gli scopi previsti dal presente accordo e garantiscono l'adozione di tutte le misure adeguate ad evitare la diffusione non autorizzata delle informazioni confidenziali.

ART. 14 – RESPONSABILI SCIENTIFICI

Per l'attuazione della presente Convenzione i responsabili designati dalle parti sono:

- per l'IZSLT il Dr. Maria Teresa Scicluna;
- per la FISE, il Dr. Gianluigi Giovagnoli (Responsabile dell'Ufficio Veterinario della FISE)

ART. 15 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Qualunque eventuale controversia circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione del presente accordo sarà previamente definitiva in via amichevole e bonaria tra le Parti qualora non fosse possibile, il foro competente sarà esclusivamente quello di Roma.

ART. 16 – ONERI PER LA STIPULA E LA REGISTRAZIONE

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del DPR 26/4/86, n.131.

Le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

L'accordo è inoltre soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 del DPR 642/'72 – tariffa parte I e al versamento all'Erario provvede l'IZSLT ai sensi del DM 17/06/2014 art. 6, con modalità esclusivamente telematica.

ART. 17 – NEGOZIAZIONE

Il presente accordo è stato liberamente negoziato e, dunque, rispecchia l'integrale volontà delle Parti, chiaramente e correttamente riportata nel testo contrattuale.

ART. 18 - DATA DI SOTTOSCRIZIONE

La data di validità del presente accordo è quella riportata in calce al documento, dalla quale decorreranno gli effetti giuridici della convenzione.

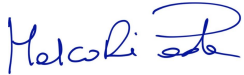
Letto, approvato e sottoscritto.

Data _____

Per l'IZSLT

Dr. Stefano Palomba
(Il Commissario Straordinario)

Per la FISE



Avv. Marco Di Paola
(Il Presidente)